



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

Decreto interministeriale del 30 dicembre 2022 n. 667724 recante criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo, a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia, previsto dall'articolo 1, commi 982 e 983, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché disciplina delle cessioni e della detenzione dei suddetti animali da pelliccia di cui al successivo comma 984, L. 234/2021.

FAQ 29 marzo 2023

1) Con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) e all'articolo 5, comma 4, lettera c), considerando che ci sono gabbie che possono contenere due animali e gabbie che ne possono contenere quattro o più, per le ASL che devono fare le dichiarazioni non è chiaro a quale numero applicare il coefficiente di divisione 5,8: (a) se al posto gabbia per un animale; (b) oppure al numero delle gabbie.

R: Non bisogna contare le gabbie, ma quanti animali possono essere accasati: i posti gabbia femmina attrice sono da calcolare in base alla capacità totale dell'allevamento. Per un calcolo corretto, è necessario individuare il numero dei posti gabbia per animale accasabile, come previsto dal d.lgs. n. 146/2001, che specifica le misure delle gabbie e, quindi, gli spazi che devono essere dedicati a ciascun animale. Dunque, una volta calcolato quanti animali si possono accasare, si applica il coefficiente di divisione 5,8 e si ottiene il numero di posti gabbia per femmina attrice di cui è dotato l'allevamento.

2) Con riferimento all'art. articolo 3, comma 3, lettere c) e d), si chiede un chiarimento su come vadano calcolati il periodo ed il corrispettivo economico.

R: Il calcolo viene effettuato indicando esclusivamente il numero degli animali vivi alla data dell'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020. Il tutto supportato dalla copia dell'ultimo registro di stalla dal quale si evinca il numero di capi vivi presenti alla data di entrata in vigore della su menzionata Ordinanza del Ministero della Salute, così come previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c) del decreto in esame.

3) Con riferimento all' articolo 5, comma 4, lettera a), si chiede se, ai fini della determinazione del contributo, il numero di riproduttori vivi di entrambi i sessi presenti all'interno



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

dell'allevamento debba essere indicato prendendo come riferimento la data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ovvero la data di entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 (come indicato nel resto del provvedimento)

R: Il riferimento è alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020.

4) Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b), si chiede se le richieste di accasamento debbano essere state avanzate dalle imprese beneficiarie negli anni 2020 o 2021, ovvero solo nel 2020 (come indicato nell'art. 3, comma 2).

R: Le richieste di accasamento devono essere state avanzate dalle imprese beneficiarie nell'anno 2020 per l'esercizio dell'allevamento 2021, antecedentemente all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020.